



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Politiche sociali

Via Gilli, 4 – 38121 Trento

Tel +39 0461 493800**Fax** +39 0461 493801**mail** serv.politichesociali@provincia.tn.it**pec:** serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it**web:** www.trentinosociale.it

Ai Responsabili dei Servizi sociali
del Comune di Trento
del Comune di Rovereto e
della Comunità di Valle del Trentino

A tutti gli Enti autorizzati e accreditati
in ambito socio-assistenziale
in Provincia di Trento

S144/2020/ 23.6.1/FS/AB

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Chiarimenti accoglienze residenziali e affidamento familiare di minori

In relazione ad alcuni quesiti posti dai direttori delle comunità residenziali per minori e da parte di alcuni Servizi Sociali, si specifica quanto segue:

In caso di uscita, non autorizzata, di un minore, da un gruppo appartamento o comunità residenziale, la riammissione è prevista in presenza della prescrittività dell'inserimento residenziale per la tutela del minore, determinata da un mandato dell'Autorità Giudiziaria o, in sua assenza, dalla valutazione di urgenza e non differibilità dell'inserimento residenziale da parte della struttura, eventualmente, verificata con il Servizio Sociale (attraverso l'utilizzo del diagramma per la rilevazione dei servizi essenziali, allegato alla circolare del Dipartimento dell'11 marzo 2020). In queste situazioni dovrà essere posta la necessaria attenzione agli aspetti sanitari derivanti dall'emergenza in corso.

I nuovi inserimenti dovranno seguire la procedura prevista dalla circolare del Dipartimento Salute e Politiche Sociali del 15 marzo che prevede la presenza di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o di Polizia. Nel caso di minori, anche in assenza di un provvedimento, l'estrema urgenza e la non differibilità dell'intervento residenziale, dovrà essere valutata dal Servizio Sociale congiuntamente all'Ente gestore dell'intervento (diagramma per la rilevazione dei servizi essenziali, allegato alla circolare del Dipartimento dell'11 marzo 2020).

Un altro aspetto rilevante riguarda la sospensione delle visite, degli spazi neutri, dei rientri a casa e degli interventi educativi domiciliari. Come già indicato dalla circolare del Dipartimento Salute

e Politiche Sociali dell'11 marzo 2020 e, come evidenziato anche dalla nota trasmessa dal Garante per i Minori, si ricorda ai Servizi Sociali e agli Enti gestori dei servizi, l'importanza di assicurare forme alternative che garantiscano i contatti tra i minori e i loro familiari, con l'utilizzo di strumenti a distanza (telefonate, videochiamate, ecc.). Di queste nuove modalità e delle scelte adottate dovranno essere avvisati, nelle forme ritenute più adeguate, sia i minori che i loro familiari, fornendo loro eventuali indicazioni e concordando, con i soggetti accoglienti, l'organizzazione dei contatti.

Accoglienza di minori i cui genitori o affidatari, in particolare parenti, hanno contratto il COVID-19 e necessitano di ricovero ospedaliero ma risultano privi di risorse familiari o extra familiari alternative.

Queste eventuali richieste di accoglienza residenziale sono determinate non da motivazioni derivanti dalla tutela giudiziaria ma dall'urgenza di accogliere, momentaneamente, i minori a fronte della mancanza di una rete familiare di supporto.

È utile avviare un confronto rispetto a questa tipologia, nel caso dovesse presentarsi, al fine di individuare, in maniera congiunta, adeguati interventi di accoglienza e supporto ai minori, con la messa in atto delle procedure sanitarie previste, assicurando adeguate misure preventive in fase di ingresso e di monitoraggio durante la permanenza.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti,

LA DIRIGENTE
- Dott.ssa Federica Sartori -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).